

AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **8937/2014**.

2. **Nome dei ricorrenti:**

Cognome	Nome	C.F.
DE SIMONE	VITTORIA	DSMVTR94R62C129I
LIOI	GAETANO	LIOGTN94E30G942A
LAVORGNA	LORENZA	LVRLNZ96A59G039S
CITARELLA	ALESSIA	CTRLSS95E50A717T
VICINANZA	ANDREA	VCNNDR96A25H703N
LAMBERTI	RITA	LMBRI93B43H703R
FIMIANI	RODOLFO	FMNRLF96L24F839F
MALPEDE	GABRIELE	MLPGRL95S29H703T
ROMANIELLO	ROBERTA	RMNRRT93M65G942Z
PATTI	SALVATORE	PTTSVT95B02A717T
CERRA	ROSA	CRRRSO94D61H703M
BARTOLI	ALESSANDRO	BRTLSN93B25G230R
MILONE	ALESSANDRA	MLNLSN95C61H703X
DI BRIZZI	FRANCESCO	DBRFNC93L27H703R
MENNONNA	ANNAROSA	MNNNRS95T67H703C
DI MAURO	DANIELA	DMRDNL95P56H703L
ROMEI	STEFANO	RMOSFN95B22H703J
MACI	CHIARA	MCACHR94L96C361R
MANCUSI	MARCO MARIA	MNCMRC93L29G942P
VOLPE	FELICIA	VLPFLC95P64H703G
VILLA	MARTINA	VLLMNT93D53G230S
VENUTOLO	ELIO GIUSEPPE	VNTLSP89P06G039W
CIBARELLI	ALESSANDRO	CBRLSN94R05A717B
GALDERISI	DOMENICO	GLDDNC92H30H703D
CAFARO	CHIARA	CFRCHR88S48G793Z
SALERNO	ANTONIO	SLRNTN94T26L109D
FERRARA	ROSARIA FLORA	FRRRRF91T63H70S
CAGGIANO	MARICARMEN OLINDA	CGGMCR94P43G942F
CAPODANNO	SILVIA	CPDSL96E51H703M
CIRILLO	RAFFAELE	CRLRFL93P07L628C
COSCIA	CIRO MARIA	CSCCMR96C18H703S
D'AURIA	LUISA ORIANA	DRALRN95R51F138T
DE SILVA	ORNELLA	DSLRL92D68A509U

PICARIELLO	SABINO	PCRSBN94H27A509J
AVVENTURA	STEFANO	VVNSFN94T27C129W
MANDIA	ANTONIA	MNDNTN95L59H703J
GALLO	GIANPAOLO	GLLGPL94L30H703K
BORGHERESE	FRANCESCO	BGHFRN94S08C361O
BALESTRIERI	MARIKA	BLSMRK94R44E131C
VASSALLO	FRANCESCO	VSSFNC90S27H703U
CONVERSANO	ITALIA	CNVTLI95H42D390B
FERULLO	ANGELA	FRLNGL94E50A509R
DESIDERIO	FRANCESCO	DSDFNC95B28H703H
GORGOGNONE	VINCENZO	GRGVCN96D04H703E
CATAFFO	MARIA CHIARA	CTFMCH96A62C525A
DE SANTIS	FEDERICA	DSNFRC95M49F912F
AMIDEO	FRANCESCO	MDAFNC95R27H703D
BOTTONE	ALESSIA	BTTLSS94L68F839U
CARIFI	GIOVANNI	CRFGNN93B13F839Y
PARZIALE	ROBERTO	PRZRRT94L26I805R
OTTONE	GIOBBE	TTNGBB95D14E131G
TRUONO	TRUONO	TRNNPL90E61H703P
IENNACO	VITTORIA	NNCVTR91P43H703B
CURCIO	GIOVANNI	CRCGNN94D04C129C
GIUGLIANO	SANTOLO	GGLSTL95M08I483H
DELLO		
SCHIAVO	CLAUDIO	DLLCLD95H04A717O
BRUNO	MARIA PIA	BRNMRP95S53A509A
D'ADDIECO	PAOLA	DDDPLA94H69A509J
DE SIMONE	MARIA TERESA	DSMMTR94D59G230D
D'APICE	MARIAGIOVANNA	DPCMGV95H60E131C
FIGLIUOLO	ALESSANDRA	FGLLSN95T56G942Z
MEMOLI	ANNA	MMLNNA96C61H703G
PENTANGELO	PAOLA	PNTPLA95E44F912Z
FIMIANI	MARIO	FMNMRA95A28H703O
TROISI	MARY JO	TRSMYJ94R41H703A
AMATO	MATILDE	MTAMLD93L50H703S
ACCARINO	DAVIDE	CCRDVD95P06A717G
ALBANO	PASQUALE VALERIO	LBNPQL92B28F912D
AMATO	GIOVANNI	MTAGNN95T13H703A
BERARDI	BRIGIDA	BRRBGD95C46I422O
CAMPANA	GAETANO ALBERTO	CMPGNL93H02A509H
CAPPIELLO	RAFFAELLA	CPPRFL95E67A717B
CATTEL	DARIO	CTTDRA91R28I422U
CONTURSI	MARIANNA	CNTMNN95R54A717E
D'ALESSIO	ELVIRA	DLSLVR96C42G795Y

DE CESARE	CARLO	DCSCRL94M01F912N
DE MARTINO	MARIA ANTONIA	DMRMNT94H66H703Q
DE PRISCO	LUCA	DPRLCU96C05F912N
DEL GUERCIO	GIUSEPPE	DLGGPP90E12G039U
DELL'AGLIO	ALBERTO MARIA	DLLLRT95A24F912A
DI FILIPPO	FEDERICA	DFLFRC94L46A182O
DI PALMA	ANTONIA	DPLNTN95L49A509Z
DIASCO	ROBERTA	DSCRRT94H60H703Y
DONADIO	SERENA	DNDSRN94S66H703Z
D'ONOFRIO	ANNA	DNFNNA94S68A717H
FABRIS	MARCO MARIA	FBRMCM95M11A509A
FALCONE	SILVIA	FLCSLV94R53H703S
FORLANO	ANTONELLA	FRLNNL94S64G793N
GAROFANO	ANTONIO	GRFNTN87M28A509C
GIANNATTASIO	MARIA LUISA	GNNMLS92P43C361E
GIORGIO	RICCARDO	GRGRGR91R25I483H
GRIMALDI	FEDERICA	GRMFRC94L41H703Z
GUGLIELMI	GIULIA	GGLGLI96A48A509Y
IANDIORIO	VALENTINA	NDRVNT95D66A509X
LANGELLA	GIANFRANCO	LNGGFR95D01B963G
LIGUORI	MARIA ELENA	LGRMLN95P54C129L
MARINO	ARMANDO	MRNRND95D01G812D
MIELE	DAVIDE	MLIDVD95B03D086U
PANAINO	SONIA	PNNSNO90M52G942R
PANTALENA	DONATELLA	PNTDTL95L67A717Q
PARRILLI	GAETANO	PRRGTN93T08F839K
PELUSO	MIRCO	PLSMRC93S22C361C
POCCHIANO	FRANCESCO	PCCFNC95S14A509P
PROCIDA	PIERA	PRCPRI95C61H703U
RAIMO	VIVIANA	RMAVVN94E56I483V
RAVALLESE	VINCENZA	RVLVCN95S53F839O
ROSCIANO	ANTONIO	RSCNTN94L24G942R
ROTOLO	MARIO	RTLMPRA95R14H703W
RUBERTO	MARIA ASSUNTA	RBRMSS95D64G793Q
SABBARESE	MICHELA	SBBMHL95H69H703Y
SANTOMAURO	ANDREA	SNTNDR96L08F839S
SIMEONE	DANIELE	SMNDNL94P23A717U
SORVILLO	EDGARDO	SRVDRD93H14I438N
STOLFI	NICOLETTA	STLNLT94A69G942E
STRAZZA	CLAUDIA	STRCLD95E50A509T
STRIANESE	ANNALISA	STRNLS95L46I438G
VITOLO	FRANCESCA	VTLFNC95E45H703N
BENNET	CHIARA	BNNCHR95R51H703J

D'APUZZO	CARLO	DPZCRL96E06A509V
FIGORE	ANTONELLA	FRINNL95L44E977D
GORGA	GLORIA	GRGGLR95M46D390B
LA REGINA	GILDA GIOVANNA	LRGGDG95S54G793Q
LANDI	MARIANNA	LNDMNN95E58H703D
PAGANO	CHIARA	PGNCHR95E58H703Z
PEPE	ROBERTO	PPERRT94T26G230M
PEPE	FRANCESCO	PPEFNC95R30F912U
SICA	NATASHA	SCINSH95T52D390F
VITALE	ALESSANDRO	VTLLSN93M27H703F

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, il CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del Rettore pro tempore, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno manomesso la scheda anagrafica ministeriale apponendovi un codice a barre all'interno del riquadro sito nella parte centrale bassa del modulo anagrafica;

b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20;

d) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;

d1) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti nonché dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

d2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

- d3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;
- d4) della nota MIUR dell’11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
- d5) della nota MIUR dell’15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l’Ateneo napoletano Federico II;
- d6) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell’Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Salerno DR/2014/381 del 07/02/2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELL’ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l’inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un’immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull’inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l’elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

E’ illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell’inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l’intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

II. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta. Occorre, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre, se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei l'obiettivo è “*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*” (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

All'Ateneo di Salerno, invece, i commissari hanno ordinato (cfr. verbale generale) ai candidati di “*compilare prioritariamente la scheda anagrafica e sottoscriverla*”.

Dopo di che, quando l'abbinamento è fatto, “*il Responsabile dell'aula provvede tempestivamente a ritirare tutte le schede anagrafiche in modo che non possono essere visibili nel corso dello svolgimento della prova*”.

Abbiamo letto bene?

Il Responsabile d'aula sa che “*le schede anagrafiche in modo che non possono essere visibili nel corso dello svolgimento della prova*” e le raccoglie egli stesso? Libere e non imbustate!

Non basta.

Dopo averle raccolte “applica, al fine di garantire rapidità nella lettura ottica delle stesse per la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa (che non fanno loro!!!), un codice a barre all’interno del riquadro sito nella parte centrale bassa del modulo anagrafica”.

La commissione salernitana, quindi, sa tutto dei candidati avendo abbinato i codici al nome sin dall’inizio della prova.

Le linee guida ministeriali, invece, proprio per evitare di verificare il contenuto della scheda anagrafica, come si ricorda, avevano previsto che “*il responsabile d’aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*”.

Nella specie la manomissione della scheda con abbinamento scritto a verbale dell’identità del candidato e del codice segreto e creazione dell’elenco da parte dell’Ateneo ha evidentemente sgretolato ogni garanzia.

3. L’ulteriore violazione dell’anonimato: la scheda anagrafica precompilata consegnata ai commissari durante la prova (C.G.A. n. 466/13).

Ma non basta. La violazione, se possibile, è ancora più palese e grave rispetto al caso della Plenaria giacché tale elenco è stato formato con una manomissione delle schede anagrafiche.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dell’Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d’Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E’ confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un’indicazione vincolante *ad hoc* nell’allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

IV. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l’Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l’analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava “*Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”.*

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all’Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l’attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

V. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L’art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di “*tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova*”. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!

L’assoluta difformità delle condizioni per l’espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l’azione penale non v’è dubbio che l’eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato “la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo”. La ratio è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all’altra.

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 dell’allegato 1 del decreto 5 febbraio 2014.

1. Gli atti di concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un’approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L’approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell’Amministrazione competente, al di là dell’improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell’ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l’Amministrazione fa proprio l’operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

VII. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 25 maggio 2012 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall’unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all’attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l’attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

5 Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Salerno.

6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8937/2014) nella sottosezione “Ricerca ricorso”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma della sezione T.A.R.”

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4985/2014 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).